

N. R.G. 57662/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
SEZIONE XVIII CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale ,  
nella persona dei Giudici :

*Dott.ssa LucianaSangiovanni*  
*Dott.ssa Angela Salvio*  
*dott.ssa Cristiana Ciavattone,*

*Presidente*  
*Giudice rel.*  
*Giudice*

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento ex art. 35 bis d. lgs 25/2008 , iscritta al n. r.g. 57662/2017  
promossa da:

Ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI  
ROMA;**

Resistente -contumace

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

**OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale**

**Motivi di fatto e di diritto**

Con ricorso depositato il 31.8.2017 \_\_\_\_\_, cittadina nigeriana, ha impugnato il provvedimento emesso il 7.4.2017 e notificato il 3.8.2017 , con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione; ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e , in subordine , la protezione umanitaria .

Parte resistente, sebbene abbia ricevuto la notifica del ricorso , non si è costituita in giudizio.

Effettuata l'audizione della ricorrente innanzi al Giudice Delegato , la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza in data 17.1.2018 .

La domanda principale volta al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria è meritevole di accoglimento.

Il d.lgs. 251/2007 riconosce allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, la protezione internazionale sussidiaria; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Nel caso di specie, deve escludersi sia l'ipotesi sub a) che quella sub c), atteso che la zona di provenienza della straniera, ossia l'Edo State (Sud Nigeria), non appare interessata da conflitti armati o da violenza generalizzata , a differenza della parte nord est del paese (Stati di Kaduna, Borno, Yobe ed Adamawa), dove si concentrano gli attacchi del gruppo militante estremista islamico dei Boko Haram; invero, la vastissima estensione della Nigeria, costituita sotto forma di confederazione di 36 Stati, non consente di ravvisare una violenza indiscriminata nell'Edo State in assenza di specifici indici di pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso da parte dei cittadini a forme di assistenza umanitaria e la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile ( v. rapporto Amnesty International 2016/2017 ; eoi.net. 2016 / 2017 ; EASO *Country of Origin Information report on Nigeria 2017* ; World Report 2017- Human Rights Watch ) .

La domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria può essere accolta, invece , sotto il profilo sub b) dell'art.14 cit. .

Emerge invero dalle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione innanzi al Giudice delegato , sia pur nella comprensibile reticenza che accompagna il racconto, la compatibilità delle circostanze narrate con il coinvolgimento della ragazza nella tratta della prostituzione, specie laddove la giovane nigeriana ha riferito : di essere stata presa a bordo di un autobus per lasciare la Nigeria per fuggire in Libia nel settembre 2015 e da qui di essersi imbarcata per l'Italia senza pagare nulla ; di essere poi stata prelevata dal porto di approdo in Italia , di cui non ha saputo riferire il nome, ove era arrivata il 6 novembre 2015 : “ ci hanno messo su un autobus e ci hanno portato a Varese”; che , ancora , dopo tempo , da lì una presunta amica l'aveva messa su un treno per Roma e portata in una casa nella zona Casilina.

Tale ricostruzione suggerisce la evidente ricostruzione della vita vissuta in uno stato di sottomissione ai voleri di altre persone , fornisce anche la ragionevole motivazione del ritardo con il quale la ricorrente ha proposto la domanda di protezione per la paura di parlare ; tale condizione rende più che verosimile il pericolo, in caso di suo rientro in patria, di cadere ancora vittima di tratta, atteso il particolare sviluppo della prostituzione proprio nell'Edo State ( come risulta dalle fonti COI citate ) e tenuto conto, comunque, della condizione femminile nel paese di

provenienza, notoriamente priva della necessaria tutela per le specificità di genere, e dei conseguenti trattamenti degradanti la dignità della sua persona.

Deve essere pertanto riconosciuta alla ricorrente la protezione sussidiaria, ai sensi della lettera b) del citato art.14 d.lgs. 251/2007.

La mancata costituzione della parte resistente consente di dichiarare le spese di lite integralmente compensate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:

- riconosce a \_\_\_\_\_, lo *status* di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria;
- compensa le spese di lite.

Roma, 26 gennaio 2018 .

Il Presidente *Dott.ssa Luciana Sangiovanni*

Depositato in Cancelleria

Roma, li 04/5/2018



IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE C2  
*dott. Fabrizio Conti*